

TRIBUNALE DI BERGAMO

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Dott.ssa Maccora

Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare

ex art. 299 c.p.p.

**Proc. Pen. N. 7701/14 R.G.N.R. (Procura della Repubblica di Bergamo)
N. 6056/2014 G.I.P. (Tribunale di Bergamo – Ufficio GIP)**

I sottoscritti, avv. Claudio Salvagni e avv. Silvia Gazzetti, difensori di fiducia del Sig. Massimo Giuseppe Bossetti, persona sottoposta ad indagini premettendo che:

In data 16 giugno 2014, il Sostituto Procuratore dott.ssa Letizia Ruggeri avanzava al G.I.P. richiesta di convalida del fermo, nonché di emissione della misura cautelare di custodia in carcere, del Sig. Massimo Giuseppe Bossetti, in relazione al delitto di cui agli artt. 61 n.4) e n.5), 575, 577, comma 1 n.4), in relazione all'art. 61, n.4) c.p..

In data 19 giugno 2014, il G.I.P. dott. Vincenza Maccora, con propria ordinanza, non convalidava il fermo del Sig. Massimo Giuseppe Bossetti, ma ne ordinava la custodia cautelare in carcere in regime di isolamento totale, che permane, alla data attuale, da oltre 80 giorni.

La scrivente difesa, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., con il presente atto avanza istanza di revoca e/o modifica della misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo non sussistenti le condizioni *ex lege* previste per l'applicazione della suddetta misura.

Avvocato
CLAUDIO SALVAGNI
VIALE LECCO N.19
22100 Como
Tel.031308191
Fax.0313109028
salvagni@studiosalvagni.it
info@pec.studiosalvagni.it

Avvocato
SILVIA GAZZETTI
VIA CUCCHI N. 8
24122 - BERGAMO
Tel.035/42 20 105
Fax. 035/42 20 105
avvgazzetti@icloud.com
avvsilviagazzetti@cnfpec.it

Come noto, le misure coercitive possono essere disposte in presenza di gravi indizi di colpevolezza, oltre che di una delle tre esigenze cautelari di cui agli artt. 274 e segg. c.p.p..

Nello specifico, ed in sintesi, il Giudice ravvisava, oltre ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato, anche l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato.

Questa difesa fonda la presente istanza su una **rilettura critica** degli atti posti a fondamento della richiesta di custodia cautelare del Pubblico Ministero, senza alcun apporto derivante da indagini difensive e/o tecnico-scientifiche, ma alla luce del tempo trascorso dall'applicazione della misura coercitiva.

Infatti, in detto significativo lasso temporale, nonostante l'imponente attività investigativa concentrata su un unico soggetto, ad oggi non sono emersi elementi-indizio (e non mere illazioni) che possano, confermare le ipotesi accusatorie.

Questa Difesa intende, quindi, attraverso la presente *rilettura critica*, evidenziare la illogicità e le contraddizioni del ragionamento logico giuridico sotteso al provvedimento cautelare, **verosimilmente risultato della mancata proposizione al Giudicante di elementi già parte degli atti istruttori, la cui fondamentale conoscenza avrebbe razionalmente portato ad un differente provvedimento, se non al diniego di quanto richiesto dalla stessa Procura.**

Ai fini del presente atto, questa Difesa, pur potendo concentrare la propria attività al permanere dell'esistenza delle esigenze cautelari di cui art. 274, comma1, lett. c) e limitare la presente disamina solo a detto tema, ha ritenuto per completezza espositiva ed in considerazione della delicatezza del caso, in coscienza di dover procedere alla analisi critica anche dei *“gravi indizi di colpevolezza”*.

In ragione di una maggiore intelligibilità dell'atto, le tesi della scrivente difesa vengono esposte per argomenti, suddivisi in capitoli, escludendo da detta elencazione, per evidente condivisione delle conclusioni, quanto ordinato in relazione alla illegittimità del fermo.

1. Sui “fatti” e sulle argomentazioni relative alle esigenze cautelari.

In relazione alle esigenze cautelari sono stati espressi i seguenti enunciati argomentativi: *“Sussiste l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lettera e), c.p.p. avuto riguardo alla gravità intrinseca del fatto, connotato da efferata violenza e dalla personalità del Bossetti dimostratosi capace di azioni di tale ferocia posta in essere nei confronti di una giovane ed inerme adolescente abbandonata in un campo incolto ove per le ferite e per ipotermia ha trovato la morte. Elementi che rendono estremamente probabile il rischio della reiterazione di reati della stessa indole di quelli per cui si procede o comunque di reati commessi con violenza alla persona, se si considera che ad oggi non si conoscono le ragioni che hanno portato Bossetti a sfogarsi su una giovane ragazza che non si sa se conosceva e se sulla stessa aveva già da tempo posto la sua attenzione. Pur trattandosi di un soggetto incensurato, la mancanza di freni inibitori dimostrata rende la misura della custodia cautelare in carcere l'unica adeguata alla salvaguardia della esigenza di prevenzione speciale nonché proporzionata alla gravità del fatto, dovendo contestualmente escludersi che le altre misure meno afflittive possano assicurare dal pericolo di recidiva. Non sussiste la condizione di cui all'art. 275 co. II bis c.p.p., in quanto ad oggi non può formularsi un giudizio che faccia ritenere che con la sentenza di condanna potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena, in ragione della gravità del fatto e della prognosi sfavorevole”.*

L'applicazione della misura cautelare in carcere è possibile, ex art. 274 c.p.p., lettera c) **se e solo se** il Giudice, attraverso un giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione del reato, ritenga lo stesso concreto avuto riguardo a:

i) specifiche modalità e circostanze del fatto;

- ii) personalità dell'indagato (desunta da atti o comportamenti concreti tenuti dal medesimo, ovvero dai suoi precedenti);
- iii) pericolo della commissione (concreto inteso in senso realistico ed effettivo).

Sono, quindi, necessarie tre condizioni.

Sulla prima e sulla seconda condizione, la premessa sopra riportata afferma che:

- a) (il fatto-reato è) *“connotato da efferata violenza e dalla personalità del Bossetti dimostratosi capace di azioni di tale ferocia posta in essere nei confronti di una giovane ed inerme adolescente abbandonata in un campo incolto ove per le ferite e per ipotermia ha trovato la morte,*
- b) *elementi che rendono estremamente probabile il rischio della reiterazione di reati della stessa indole di quelli per cui si procede o comunque di reati commessi con violenza alla persona, se si considera che ad oggi non si conoscono le ragioni che hanno portato Bossetti a sfogarsi su una giovane ragazza che non si sa se conosceva e se sulla stessa aveva già da tempo posto la sua attenzione. “*

L'inferenza b) da a) richiede una ulteriore riflessione.

Si dice che le specifiche modalità e circostanze del fatto (*il fatto-reato è*) connotato da efferata violenza e dalla personalità del Bossetti dimostratosi capace di azioni di tale ferocia posta in essere nei confronti di una giovane ed inerme adolescente abbandonata in un campo incolto ove per le ferite e per ipotermia ha trovato la morte, giustifichino epistemicamente il pericolo di reiterazione, anche perché ad oggi non si conoscono le ragioni che hanno portato Bossetti a sfogarsi su una giovane ragazza che non si sa se conosceva e se sulla stessa aveva già da tempo posto la sua attenzione.

Pur trattandosi di un soggetto incensurato, la mancanza di freni inibitori dimostrata, rende la misura della custodia cautelare in carcere l'unica adeguata alla salvaguardia della esigenza di prevenzione speciale, nonché proporzionata alla gravità del fatto.

Insomma, nell'inferenza non si considera che (*Cass. Sez. VI n. 30976 del 10 luglio 2007, Maccagno, in motivazione*) le modalità e le circostanze devono

avere una connotazione che oggettivamente sia sintomatica della personalità dell'agente come incline a reiterare la stessa condotta antigiuridica o altra omogenea, non potendosi desumere il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole per automatismo dal carattere stesso dei reati contestati.

Diversamente, come nel caso di specie, si cadrebbe in un ragionamento circolare per cui si assume come dimostrato (in questo caso, il pericolo di reiterazione) quanto si dovrebbe dimostrare.

Dal fatto, poi, che *“non si conoscono le ragioni che hanno portato Bossetti a sfogarsi su una giovane ragazza che non si sa se conosceva e se sulla stessa aveva già da tempo posto la sua attenzione”*, si inferisce il pericolo di reiterazione.

Quindi, dalle modalità e circostanze si desume il pericolo di reiterazione e la personalità del soggetto; e dall'assenza di conoscenza delle ragioni che hanno portato alla commissione del reato (e quindi dall'assenza di conoscenza della stessa personalità del soggetto) si inferisce sempre e comunque il pericolo di reiterazione!

Tra l'altro, ci sia consentito di evidenziare come questo ragionamento risulti ulteriormente fallace: non si conoscono le ragioni della commissione del reato? Allora sicuramente c'è pericolo di reiterazione.

L'errore è commesso perché si sostiene che una proposizione è vera (pericolo di reiterazione dei reati) solo sulla base del fatto che non si è dimostrata l'altra (le ragioni della commissione del fatto-reato).

Sulla terza condizione, il pericolo della commissione dei reati, esso deve essere, come detto, concreto, cioè realistico ed effettivo.

“Pur trattandosi di un soggetto incensurato, la mancanza di freni inibitori dimostrata rende la misura della custodia cautelare in carcere l'unica adeguata alla salvaguardia della esigenza di prevenzione speciale nonché proporzionata alla gravità del fatto.”

Non c'è in questo capoverso alcun argomento a sostegno del concreto pericolo di commissioni di altri reati. Ancora una volta, il ragionamento

sembra circolare (insomma, la mancanza di freni inibitori non può essere semplicemente espressa, ma deve essere provata in concreto).

La misura della custodia cautelare in carcere è adeguata alla salvaguardia della esigenza di prevenzione speciale, nonché proporzionata alla gravità del fatto se è dimostrata la mancanza di freni inibitori, allora/quindi è dimostrata la mancanza di freni inibitori.

La prima e la seconda asserzione dicono la stessa cosa; dal momento che la premessa (prima asserzione) e la conclusione (seconda asserzione) esprimono lo stesso concetto, la medesima asserzione, abbiamo una circolarità dell'argomentazione e, conseguentemente, una argomentazione meramente apparente.

Esaurita la disamina sul tema dal punto di vista prettamente logico, questa difesa sul punto ritiene di argomentare anche in punto di diritto l'inesistenza delle esigenze cautelari contestate.

Secondo la giurisprudenza più recente, Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 luglio – 3 ottobre 2013, n. 40954, Presidente Di Virginio – Relatore Raddusa, afferma che: *“parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, tali da consentire di affermare che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati”*.

Il codice di rito impone che il pericolo di reiterazione dell'attività criminosa sia concreto, con ciò significando che non bastano assunti polivalenti, bensì che è necessaria ed indefettibile una prognosi correlata alla situazione esistenziale ed ambientale in cui verrà a trovarsi l'indagato nell'ipotesi in cui venga meno la detenzione carceraria.

Il giudizio sulla reiterazione deve fondarsi, sempre secondo l'orientamento della Cassazione (Cass. pen., sez. VI, 24/05/07, n. 37087), *“nella dichiarazione di una concreta probabilità che l'indagato commetta alcuno dei delitti indicati nel suddetto articolo attraverso la compiuta disamina di dati di fatto oggettivi e indicativi delle inclinazioni comportamentali e della*

personalità dell'indagato, sulla cui base possa affermarsi che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati che, dal canto suo, deve svolgersi "in concreto, su base non meramente previsionale".

I principi esposti nell'enunciata Sentenza sono in linea con la Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sentenza del 3 aprile 2014 (Final 3.07.2014 – Artemov V.s. Russia).

In sintesi, compito del Giudicante è accertare l'esistenza di indici rivelatori di una effettiva disponibilità di mezzi e circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie.

Non solo. L'indagine del Giudice dovrà, altresì, vertere su una attenta analisi della personalità dell'indagato, in particolare riguardo all'esistenza di precedenti condanne o, in mancanza, da specifiche sue condotte anteriori coeve o successive al reato contestato, ma ad esso estranee, che dimostrino comunque l'inclinazione, permanente o temporanea, a delinquere (Cass. pen., sez. II, 28/09/99, n. 4016, in Ced Cassazione 1999).

Ancora, si rileva come la Cassazione, alla stregua dell'orientamento nomofilattico che nega rilevanza a dati meramente sintomatici o congetturali, ha ritenuto non sussistente il pericolo di recidiva nelle susseguenti ipotesi:

- ove si faccia un "mero riferimento alla "gravità dei fatti" e alla "disinvoltura con cui sono stati commessi";
- laddove si giustifichi "la misura coercitiva con l'esigenza social-preventiva di scongiurare il pericolo di reiterazione criminosa specifica, ravvisato nell'estrema disinvoltura con la quale l'indagato aveva perseverato nell'illecito, nonché nella mancanza di freni inibitori";
- quando non vengano presi "in considerazione per la valutazione della personalità dell'indagato incensurato, ai fini delle esigenze social-preventive, altri elementi fattuali estranei al fatto criminoso".

Nel caso di specie, nessuna attività in tal senso pare concretamente essere stata svolta, se non incorrendo nelle fallacie sopra evidenziate. Il signor Massimo Giuseppe Bossetti, infatti, risulta soggetto del tutto sconosciuto

alle forze dell'ordine e, conseguentemente, nessun precedente e/o pendenza penale risulta a suo carico.

Oltre al dato oggettivo menzionato, tra gli atti di indagine posti a fondamento della richiesta della misure cautelari, questa difesa ha potuto ulteriormente accertare l'esistenza di S.i.t. da cui emerge un quadro caratteriale e comportamentale del Bossetti ben lontano dalla figura criminale compatibile con il reato ascritto. Quest'ultimo, quando ancora in libertà, non ha mai posto in essere condotte finalizzate all'occultamento e/o modificazione fraudolenta di cose o luoghi, così come già accertato dalla P.G.

La condotta carceraria assunta durante il significativo periodo di detenzione cautelare, si pone in linea di coerenza con la descrizione caratteriale sopra riportata.

Neppure il regime di isolamento, pur provandolo grandemente sotto l'aspetto psicofisico ha scalfito la pacatezza e la serenità del carattere.

La rilevanza di tale condotta non costituisce elemento irrilevante, ma deve essere interpretato e considerato alla luce della Sentenza della Suprema Corte (Cass. pen., sez. I, N. 24897 del 06 giugno 2013).

In detta Sentenza, pur trattando del rapporto del decorso del tempo in relazione/attenuazione delle esigenze cautelari, la Suprema Corte analizza anche il decorso del tempo in relazione alla condotta carceraria, affermando che *"ove il soggetto sia ininterrottamente sottoposto alla più afflittiva tra le misure cautelari, e il tempo trascorso in tale condizione sia di durata apprezzabile, il richiamo al principio non deve risolversi nella pretermissione della valutazione del comportamento tenuto in stato di massima restrizione, nei limiti in cui da quella condizione sia possibile cogliere elementi significativi per cogliere se la protrazione della misura cautelare abbia potuto e saputo fronteggiare il pericolo prospettato ed eventualmente attenuarne la portata, sì da poter questo essere, per il futuro, contenuto da misure di coercizione meno afflittive.*

Il tempo trascorso in condizione di restrizione carceraria non può, in buona sostanza, essere un tempo del tutto "muto" per il giudice della cautela,

dovendo questi interrogarsi su come quel tempo sia trascorso e sia stato vissuto dal soggetto in vinculis, seppure la detenzione cautelare non possa avere, ovviamente, alcuna vocazione di recupero sociale. Il fatto nuovo, capace di dar senso al decorso del tempo ai fini di una revisione del giudizio cautelare, ben può essere rintracciato nell'ambito del complessivo comportamento tenuto dall'interessato nella condizione di massima restrizione, e in questa prospettiva detto comportamento può atteggiarsi, al pari del fatto criminoso asseritamente commesso, come contesto oggettivo di proiezione dei tratti della personalità rivelatori, in un giudizio unitariamente condotto, di una pericolosità che può anche rivelarsi scemata. La correzione, nel senso appena indicato, della rigidità dell'assunto dell'irrelevanza ex se del decorso del tempo si muove sulla falsariga di quanto stabilito da una recente decisione delle Sezioni unite, per la parte in cui hanno stabilito che "il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e dell'adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale" – (Cass. Sez. U, n. 16085 del 31/3/2011 (dep. 22/4/2011), P.M. in proc. Khalil, Rv.249324).

Posto che l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato dovrebbe essere tutelata attraverso una misura meno afflittiva rispetto a quella custoditale - che deve sempre e comunque restare un'estrema ratio - sul tema si è espressa anche la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 164/2011. Oggetto della pronuncia della Consulta è l'art. 275, comma 3, c.p.p., così come modificato dall'art. 2 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (il c.d. pacchetto sicurezza), convertito nella l. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine anche al delitto di cui all'art. 575 c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che

non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Secondo la Consulta, infatti, il reato di omicidio volontario può ben essere un fatto che trova la sua matrice in pulsioni occasionali o passionali con la conseguenza che, le esigenze cautelari, pur non potendo essere completamente escluse, sarebbero comunque suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, sufficienti ed adeguate ad impedirne la riproposizione.

Ciò in linea con i principi generali in materia di misure cautelari previsti dal nostro ordinamento, quali la presunzione di non colpevolezza e l'inviolabilità della libertà personale, sanciti dalla nostra Carta costituzionale.

La restrizione alla libertà realizzata nei confronti di persone che devono essere presuntivamente considerate non colpevoli, dovrà rigorosamente adeguarsi ai principi di *"proporzione e ragionevolezza"*, nel senso, cioè, che debba essere scelta, in ogni caso, la misura che comporti il minor sacrificio necessario per la libertà personale del singolo.

Punto nodale del ragionamento della Corte è il rapporto tra la presunzione di innocenza e le misure cautelari, specie considerando - ed è il caso della custodia cautelare - che queste ultime possono arrivare ad un livello di coercizione pressoché coincidente con quello della pena.

Le restrizioni alla libertà dell'indagato o dell'imputato nel corso del procedimento *"debbono assumere connotazioni nitidamente differenziate da quelle della pena, irrogabile solo dopo l'accertamento definitivo della responsabilità"*.

Il giudice deve, quindi, ispirarsi al criterio del "minor sacrificio necessario", secondo il quale le misure restrittive da adottare devono essere contenute *"entro i limiti indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto"*.

La stessa Corte Europea di Giustizia ha più volte precisato - con riferimento all'art. 5, par. 3, CEDU - che la custodia cautelare in carcere deve essere considerata *"la soluzione estrema"*, giustificabile soltanto quando *"tutte le altre opzioni disponibili si rivelino insufficienti"*.

Le presunzioni assolute (omicidio volontario/custodia cautelare in carcere), pertanto, si discostano vistosamente dai principi in esame.

Sulla base di tali premesse, neppure l'omicidio volontario rientra tra quei delitti la cui pericolosità sociale è *"ictu oculi talmente forte da giustificare una sorta di presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere"*.

Ai fini di scopo del presente atto, quanto sopra rappresentato consente a questa difesa di affermare l'inesistenza della esigenza cautelare contestata, ovvero che, comunque, detta esigenza cautelare possa essere tutelata attraverso la misura meno afflittiva.

2. Gravi indizi di colpevolezza.

Ai sensi dell'art. 299 c. 1 c.p.p., le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 c.p.p. o dalle disposizioni relative alle singole misure, ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 c.p.p..

Si evidenzia, sin d'ora, come l'utilizzo della congiunzione "anche", così come sancito dalla Suprema Corte - Cass. sez. un. n. 11/1994, permetta di affermare come *"la richiesta di revoca di una misura cautelare può essere avanzata in ogni fase del procedimento sulla base (come si evince dal testuale tenore dell'art. 299, comma 1, c.p.p.), non solo di fatti sopravvenuti, ma anche di fatti originari e coevi all'applicazione della misura, i quali dovranno quindi essere sottoposti ad una valutazione che potrà anche essere diversa da quella operata dal giudice che ha disposto la detta applicazione"*.

Ciò posto, è convincimento degli scriventi che le determinazioni maturate dal G.I.P. siano, in significativa parte, conseguenza della mancata rappresentazione, come in premessa anticipato, nella richiesta di applicazione del fermo/custodia avanzata dal Pubblico Ministero, di

importanti (ed oggettivi) elementi la cui valutazione avrebbe condotto il Giudicante a differenti conclusioni.

Come ricorda il G.I.P. a pagina 7 della propria ordinanza, la valutazione degli indizi è un'operazione che si articola in due fasi: una prima fase nella quale si deve procedere alla valutazione di ciascun indizio nella sua **individualità**, quindi singolarmente, analizzandone, il maggiore o minore livello di gravità e precisione e, ciascuno isolatamente considerato, l'identità e la valenza qualitativa, testandone la propria tenuta logica.

Nella fase successiva, si procede alla valutazione unitaria degli indizi, nella loro complessità, attraverso un **esame globale** e unitario, tendente a dissolvere la relativa ambiguità ed a inserirli in una lettura complessiva che di essi chiarisca l'effettiva portata dimostrativa e la congruenza rispetto al tema di indagine prospettato dall'accusa nel capo di imputazione.

Questa Difesa, concordando con il rappresentato principio di metodo, utilizzerà la medesima impostazione nella disamina logico-argomentativa nella disamina dei "fatti" e delle argomentazioni contenute nell'ordinanza di custodia cautelare.

2.1 Sui "fatti" e sulle argomentazioni relative alla relazione RIS (DNA): insussistenza evidenziale degli indizi.

Questa Difesa non intende, quantomeno nell'ambito del presente atto, affrontare tematiche di natura tecnica - scientifica comunque connesse alle attività di estrazione, elaborazione, analisi e confronto di materiale biologico / DNA, limitandosi, ai fini dell'odierna istanza, ad una integrale lettura ed evidenziazione delle affermazioni riportate dal RIS stesso.

Dapprima, però, con specifico riferimento all'accertamento delle modalità operative poste in essere nelle operazioni di prelievo ed identificazione del DNA, si ritiene importante sottolineare come l'ordinanza di custodia cautelare precisi: *"La relazione si presenta esaustiva relativamente alla illustrazione delle modalità, che risultano allo stato corrette, con cui sono state estratte le tracce biologiche sugli indumenti della vittima e sulla individuazione del tipo di traccia isolata e del corrispondente profilo genetico denominato Ignoto 1"*.

Il Giudice, con il corretto ed evidente intento di verificare se le procedure di estrazione del DNA possano accertarsi come giuste – da cui, logicamente, l'attendibilità delle risultanze - analizza la relazione dei RIS, che contempla l'illustrazione delle modalità operative (pag.4 della relazione RIS).

Accertata la correttezza della illustrazione delle modalità, il paragrafo quivi in esame si conclude sostanzialmente affermando la correttezza della estrazione.

In realtà, è di tutta evidenza che “l'illustrazione delle modalità” e l'effettiva adozione delle modalità illustrate (di cui non vi è contezza né nella relazione, né negli allegati alla stessa) costituisce discorso diverso. L'illustrazione delle modalità può essere esaustiva e le modalità non essere corrette, oppure le modalità possono essere corrette e l'illustrazione non essere esaustiva.

Insomma, con “illustrazione delle modalità” si guarda, appunto, all'aspetto illustrativo, espositivo, grammaticale; l'illustrazione (delle modalità) non si identifica con le modalità e l'illustrazione (delle modalità) anche se fosse corretta non renderebbe corrette anche le modalità.

Come avremo modo di vedere in seguito, non si tratta di semplici considerazioni tautologiche; la differenza ontologica tra illustrazione delle modalità e modalità è decisiva, relativamente alle risultanze dei RIS.

Ciò premesso, anche la scrivente Difesa ha analizzato la relazione del RIS e, di seguito, si riportano significativi stralci che, si noti, non risultano espunti o decontestualizzati, ma vengono rappresentati nella loro interezza logico argomentativa.

Pag. 284 – relazione RIS – Sintesi dei risultati analitici sui reperti.

*“Come stigmatizzato in più occasioni, lo studio analitico dei reperti oggetto della presente indagine è stato reso **particolarmente difficile** dal **cattivo stato di conservazione** degli stessi e dalla **oggettiva complessità dei susseguenti esiti di laboratorio, non sempre ben interpretabili in ragione dell'elevato livello di degradazione biologica delle tracce presenti.**”*

Pagina 286 – relazione RIS – Considerazioni finali.

*“L’esposizione prolungata del corpo di Yara - per tre mesi circa - alle intemperie ed alle **ripetute precipitazioni di carattere piovoso e nevoso**, particolarmente frequenti all’epoca della scomparsa della ragazza, in un’area del tutto esposta come quella di rinvenimento del cadavere, ha indubbiamente procurato un dilavamento delle tracce biologiche in origine certamente presenti sui suoi indumenti **riducendone enormemente la quantità, compromettendone la conservazione e modificandone morfologia e cromaticità, tutto a svantaggio di una corretta interpretazione delle evidenze residue**. La posizione supina in cui è stato rinvenuto il cadavere, così come si evince dal fascicolo fotografico relativo al sopralluogo, ha acuito le difficoltà analitico-interpretative proprio relativamente alle tracce sulle superfici dei tessuti meno “preservate” come ad esempio quelle situate sull’emilato superiore del corpo: torace, addome, **pube-anche**, parte anteriore delle gambe, particolarmente esposte all’azione dilavante delle precipitazioni atmosferiche; d’altra parte le zone di contatto con il terreno hanno costituito aree di raccolta e di maggior adsorbimento dei **fluidi rilasciati dalla decomposizione del cadavere** per cui potenzialmente caratterizzate da un più **alto livello di degradazione biologica sotto il profilo prettamente molecolare**. Di non secondaria importanza, inoltre, **l’azione saprofitica degli organismi che hanno colonizzato il cadavere**. (...) Tale evidenza rende di per sè non agevole la diagnosi dei singoli contributi biologici all’interno di una mistura prodotta da più soggetti; può talvolta risultare utile, in casi del genere, un approccio deduttivo, per esclusione di esiti oggettivamente verificati (es. negatività a determinati test), ma **mancherebbe comunque il legame univoco**: profilo dell’unico donatore — diagnosi della traccia. Solo a titolo di esempio - a rigor di logica - l’unica inferenza deduttiva che può essere fatta con un buon margine di attendibilità è la diagnosi di una traccia mista maschio-femmina con positività allo sperma e alla saliva/sangue ipotizzando che il maschio abbia contribuito ovviamente con lo sperma mentre la femmina con sangue e/o saliva. Sarebbe comunque anche questa una ipotesi, anche se*

logicamente sostenuta. (...) Purtroppo non è semplice valutare né riprodurre sperimentalmente - con assoluto rigore scientifico - quanto la **degradazione del materiale biologico** su questi reperti **possa aver influenzato, e in quale misura, l'attendibilità dei test effettuati**, seppur numerosissimi, poiché nessuno degli stessi prescinde dalla integrità della struttura molecolare delle proteine che costituiscono i marcatori "bersaglio" della maggior parte di tali saggi diagnostici (emoglobina, PSA, semenogelina, ecc.). (...) Inoltre, si esclude ragionevolmente che tale risultato sia dovuto a contaminazioni, soprattutto recenti, dovute a semplice contatto manuale o ad imprudente approccio al reperto da parte del personale operante senza le cautele che il caso impone (dispositivi di protezione individuale, mascherina, guanti, ecc.), confidando peraltro nell'elevata professionalità di quanti hanno fornito il proprio contributo, a qualsiasi titolo, nel caso in esame; ad ogni buon conto, tutti confronti del profilo genotipico in esame con il DNA degli operatori di laboratorio e con personale - anche di altra Forza di Polizia - intervenuto sulla scena del crimine hanno dato esito negativo. A sostegno di ciò è stato più volte stigmatizzato che non vi è peraltro assoluta evidenza, sulle aree analizzate dei reperti, di tracce biologiche evidenti, compiutamente tipizzate, almeno in apparenza deposte più recentemente rispetto alle altre. Se così fosse stato, la diagnosi di eventuali tracce "non coeve" rispetto a quelle in origine presenti sui reperti - soprattutto sulle aree particolarmente focalizzate degli slip - sarebbe stata probabilmente molto più chiara proprio per l'assenza delle problematiche sopra accennate legate alla degradazione biologica. Chiaramente, fuori da queste considerazioni, non è ancora possibile - come è noto - datare con attendibilità scientifica una traccia biologica, specialmente in un ristretto range temporale, come in questo caso (gli studi in itinere perseguono questo obiettivo attraverso l'individuazione e l'analisi di marcatori ad hoc e lo studio dell'RNA)".

Assoluta attenzione, poi, merita il periodo conclusivo delle considerazioni finali e – quindi – dell'intera perizia RIS:

"Alla luce delle premesse anzidette, una logica prettamente scientifica che tenga conto dei non pochi parametri che si è tentato di sviscerare in

questa sede non consente di diagnosticare in maniera inequivoca le tracce lasciate da Ignoto 1 sui vestiti di Yara.

Posto che l'elemento costituito dalle risultanze delle analisi scientifiche finalizzate alla ricerca ed identificazione di DNA di terzi sul cadavere della vittima è stato considerato dalla Procura "faro dell'indagine" ed elemento granitico dell'impianto accusatorio, alla luce delle sopra riportate affermazioni dei RIS, parrebbe, a parere di questa Difesa, esso non sia un elemento così scevro da dubbi, tanto da essere individuato sempre dai medesimi RIS come "*quantomeno discutibile*".

Infatti, a pag. 287 della Relazione, si afferma "*di contro, pare quantomeno discutibile come ad una eventuale degradazione proteica della traccia non sia corrisposta una analoga degradazione del DNA (...)*".

Ulteriore rilievo merita la considerazione di pag. 287 ovvero "*in altre parole, appare irragionevole pensare di associare ad una eventuale "falso negativo" su un test diagnostico un profilo genotipico "straordinariamente di ottima qualità" come è quello, ad esempio, relativo al campione suddetto*". In buona sostanza a parere della scrivente difesa, le enunciate certezze scientifiche paiono espresse secondo un criterio di ragionevolezza, principio più tipico del disquisire giuridico che dell'argomentare scientifico.

Di conseguenza, differente ottica assume anche la risultanza della comparazione tra il DNA di Ignoto1 ed il materiale biologico presente sul boccaglio di Bossetti, reperito a seguito "*di un ordinario controllo alla circolazione stradale*"(!).

Peraltro l'enunciato argomentativo "*la comparazione biologica tra il profilo genetico di ignoto 1 con quello ricavato dal materiale biologico presente sul boccaglio di B ha evidenziato una piena compatibilità di caratteristiche genetiche per 21 marcatori STR autosomici*", esprime la cosiddetta Probabilità di Compatibilità, mentre nel secondo "*...ciò significa statisticamente che un soggetto di sesso maschile su due miliardi di miliardi di miliardi condivide nella popolazione di riferimento tali genotipi o caratteristiche genetiche*", si afferma la Probabilità della Fonte, mentre nella

conclusione *“Ne discende che sussistano gravi indizi per ritenere che Massimo Giuseppe Bossetti è il soggetto che ha lasciato la traccia di sangue sugli indumenti della vittima, quel soggetto indicato nell'ambito dell'indagine convenzionalmente come Ignoto I”*, si esprime invece una Probabilità che sta tra la probabilità della Fonte e la Probabilità della Colpevolezza e, nelle ulteriori determinazioni come *“forte elemento probatorio”* (31esima riga pag. 6)...*“prova scientifica”* (35esima riga pagina 6)... *“prova scientifica acquisita agli atti”* (26esima riga pag. 9), si conclama la probabilità della colpevolezza. Come si può infatti inferire che l'indagato possa essere il soggetto *“che ha lasciato”* la traccia di sangue da premesse che esprimono probabilità di compatibilità o probabilità della Fonte? Insomma, il problema qui consiste nel fare confusione tra la probabilità di una corrispondenza casuale con la probabilità che l'indagato sia la fonte della traccia.

Si passa, quindi, dalla probabilità di compatibilità alla probabilità della fonte senza specificare la differenza, pervenendo poi ad una conclusione di colpevolezza, senza indicare le argomentazioni probatorie a supporto (Fallacia dell'accusatore).

In conclusione, si confonde la probabilità di una corrispondenza casuale con la probabilità della colpevolezza.

Ammettiamo, solo per ipotesi, che l'enunciato argomentativo *“la comparazione biologica tra il profilo genetico di ignoto 1 con quello ricavato dal materiale biologico presente sul boccaglio di B ha evidenziato una piena compatibilità di caratteristiche genetiche per 21 marcatori STR autosomici”*, corrisponda al vero, cioè ci sia un'elevata probabilità di corrispondenza casuale, **l'indagato potrebbe comunque non essere la fonte della traccia;** e, se anche si ammettesse, sempre per ipotesi, che l'indagato fosse la fonte della traccia come si potrebbe inferire che *“Ne discende che sussistano gravi indizi per ritenere che Massimo Giuseppe Bossetti è il soggetto che ha lasciato la traccia di sangue sugli indumenti della vittima, quel soggetto indicato nell'ambito dell'indagine convenzionalmente come Ignoto I”*?

Anche se la traccia fosse dell'indagato non si potrebbe certo inferire la colpevolezza dell'indagato.

2.2 Sui “fatti” e sulle argomentazioni relative all’attività lavorativa ed ai rilevamenti di sostanze merceologicamente riconducibili all’edilizia: insussistenza evidenziale degli indizi.

Nell'ordinanza risultano espressi i seguenti enunciati argomentativi: *“Il corpo ed alcuni indumenti, unitamente al livello dell’albero bronchiale, di Yara Gambirasio riportano polveri riconducibili a calce che del tutto verosimilmente rappresentano il frutto di contaminazione dovuta al soggiorno della stessa in un ambiente saturo di tali sostanze ovvero dovuta ad un contatto con parti anatomiche (più facilmente mani) o indumenti indossati da terzi imbrattate di tale sostanze. Al fine di valutare l'origine di tali polveri è stato realizzato un confronto con prelievi effettuati nelle sedi che Yara Gambirasio avrebbe potuto frequentare nei giorni antecedenti la sua scomparsa. I dati ottenuti dimostrano che le polveri rinvenute su Yara Gambirasio non si ritrovano nella stessa forma nei diversi luoghi controllati (casa, palestra, piscina, sterrato vicino al campo di Chignolo) se non in parte per i campioni del cantiere di Mapello, ove in un primo momento si sono concentrate le indagini. Le polveri repertate sul cadavere di Yara appaiono simili ai materiali campionati nel cantiere di Mapello, ma non perfettamente corrispondenti. Non è stato possibile ottenere una "impronta digitale" più dettagliata di suddetto materiale per la scarsa quantità in cui è presente sul corpo della ragazza. Altre microparticelle rinvenute alle analisi condotte e che analogamente riportano ad attività legate (ma non esclusivamente) all'edilizia sono le piccole sfere di ferrocromo-nichel repertate sulle scarpe e in alcune sedi degli indumenti. Tali reperti (polveri di calci e sfere metalliche rinvenute), sono riconducibili a materiali e pratiche tipiche delle attività legate al mondo dell'edilizia. La relazione evidenzia come slip, reggiseno e calze indossate da Yara Gambirasio non sono state testate relativamente alla presenza delle polveri perché al momento del rinvenimento del reperto questi indumenti erano già stati inviati al RIS per indagini merceologiche e genetiche. Il primo indizio maggiormente caratterizzante ed individualizzante è costituito dal tipo di attività lavorativa svolta dall’indagato, indizio che corrobora fortemente la prova scientifica sopra illustrata. Bossetti è infatti titolare dal 06.02.2001 dell'impresa individuale*

"BOSSETTI MASSIMO GIUSEPPE" con sede a Mapello (BG) in via Piana Sopra 5 ed opera nell'ambito delle attività. non specializzate di lavori edili. Si tratta di una circostanza da mettere in relazione con gli accertamenti tecnico-scientifici eseguiti dalla consulente dott.ssa Cattaneo che ha riscontrato la presenza sul corpo e su alcuni indumenti, unitamente al livello dell'albero bronchiale, di Yara Gambirasio di polveri riconducibili a calce, che del tutto verosimilmente rappresentano il frutto di contaminazione dovuta al soggiorno della stessa in un ambiente saturo di, tali sostanze ovvero dovuta ad un contatto con parti anatomiche (più facilmente mani) o indumenti indossati da terzi imbrattate di tale sostanze. Analoga relazione deve essere effettuata in riferimento alle piccole sfere di ferro-cromonichel. repertate sulle scarpe e in alcune sedi degli indumenti indossati quella sera da Yara Gambirasio che la dott.ssa Cattaneo ritiene essere riconducibili ad attività legate al mondo dell'edilizia. Bossetti opera nel campo dell'edilizia quindi sia le sue mani, sia i suoi indumenti, sia i luoghi dallo stesso frequentati (ad esempio il furgone) possono essere contaminati da tali sostanze. Ed è quindi probabile che le tracce ritrovate sul corpo di Yara Gambirasio siano collegate direttamente al contatto che la stessa ha avuto con l'indagato la sera della sua scomparsa. Anche perché, sempre la dott.ssa Cattaneo sottolinea come tali polveri non derivano da altri luoghi che la ragazza ha potuto frequentare nei giorni antecedenti la sua scomparsa, dato che non si ritrovano nella stessa forma nei diversi contesti controllati, cioè la casa, la palestra, la piscina, lo sterrato vicino al campo di Chignolo. Ne consegue che sulla vittima si ritrova una traccia biologica che risulta corrispondere al DNA di Giuseppe Bossetti e anche le altre micro particelle riscontrate sul suo corpo e negli indumenti che la vittima indossava quando è stata ritrovata nel campo di Chignolo richiamano attività e luoghi legate all'edilizia, settore in cui opera da sempre Massimo Giuseppe Bossetti".

In buona sostanza, quindi, ci viene detto che:

i) il corpo ed alcuni indumenti, unitamente al livello dell'albero bronchiale, di Yara Gambirasio, riportano polveri riconducibili a calce;

ii) i dati ottenuti dimostrano che le polveri rinvenute su Yara Gambirasio non si ritrovano nella stessa forma nei diversi luoghi controllati (casa, palestra, piscina, sterrato vicino al campo di Chignolo), se non in parte per i campioni del cantiere di Mapello;

iii) le polveri repertate sul cadavere di Yara appaiono simili ai materiali campionati nel cantiere di Mapello, ma non perfettamente corrispondenti;

iv) non è stato possibile ottenere una "impronta digitale" più dettagliata di suddetto materiale per la scarsa quantità in cui è presente sul corpo della ragazza.

Quindi, prima si afferma che le polveri non si trovano nella stessa forma, se non in parte, per i campioni di Mapello, poi si aggiunge che (le polveri) repertate appaiono simili ai materiali di Mapello, ma non perfettamente corrispondenti, infine, si conclude con la proposizione *“non c’è stata la possibilità di prendere impronte digitali perché materiale in scarsa quantità”*.

Ora, posto che sarebbe interessante comprendere per quale motivo la relazione della dott.sa Cattaneo effettui una comparazione di materiali esclusivamente in riferimento a quelli reperibili sul cantiere di Mapello e non a quelli trovati in qualsivoglia altro cantiere (di guisa che parrebbe ipotizzabile la relazione cerchi di fornire “supporti” agli orientamenti investigativi, anziché fornire esclusivamente riscontri oggettivi e scientifici) e posto che, a quanto si evince dall'ordinanza, il cantiere di Mapello non risulta in alcun modo essere un punto di riferimento, neppure solamente geografico, nel contesto del reato, se le polveri sono solo simili, non sono né corrispondenti né, tantomeno, “perfettamente” corrispondenti.

In una relazione di corrispondenza o di analogia, due elementi non possono essere presentati come simili per il fatto di avere in comune solo una proprietà merceologica, quella di provenire dall’edilizia.

Peraltro, nell’argomentazione sembra che si riconosca l’approssimazione, ma si inferisca, comunque, che non siano perfettamente corrispondenti, lasciando aperta la possibilità (non provata) che siano almeno corrispondenti.

Le premesse e la conclusione dello stralcio sopra riportato dell'ordinanza devono essere, comunque, lette con altre premesse (rimaste "inespresse"...) del tipo:

Pag. 210 relazione Cattaneo

"...il suolo del cantiere Auchan di Mapello mostra solo 3 elementi dei 20 analizzati, simili al suolo delle scarpe, e comunque, tutti gli altri elementi risultano essere molto diversi dai contenuti misurati per quest'ultimo. L'analisi statistica delle componenti principali ha permesso inoltre di ridurre le 20 variabili a sole 3 (le componenti principali) che comunque descrivono il 75 % della variabilità dei campioni analizzati. Osservando la Figura 3 si vede che vi è un gruppo di suoli che praticamente si sovrappongono (indice di elevata somiglianza) ed altri che rimangono distanti (indice di scarsa somiglianza): i suoli che si somigliano sono i suoli circostanti il corpo, il suolo tomaia e i suoli soles scarpe, mentre il suolo cantiere e gli altri suoli risultano alquanto distanti e perciò differenti. Tale risultato indica un'elevata probabilità che il suolo rinvenuto sulle scarpe della vittima, provenga dal sito del ritrovamento del corpo".

Pag. 214 relazione Cattaneo

"Alla luce delle risultanze delle analisi su cute e vestiti sono stati dunque campionati (o ricampionati) gli ambienti presumibilmente frequentati dalla vittima il giorno della sua scomparsa, nonché alcuni dei materiali in essa presenti, al fine di tentare di determinare la provenienza dei costituenti ritenuti alloctoni: l'abitazione di famiglia (27 campioni analizzati) e il centro sportivo di Brembate di Sopra (20 campioni analizzati), il cantiere di Mapello (28 campioni analizzati) e il luogo del ritrovamento di Chignolo d'isola (2 nuovi campioni analizzati). Le analisi sui campioni provenienti dall'abitazione di famiglia e dalla palestra di Brembate di Sopra, nonché dal luogo del ritrovamento del corpo di Chignolo d'isola, sempre condotte al SEM, non hanno mostrato evidenze correlabili, in prima approssimazione, ai materiali ritenuti alloctoni, rinvenuti su cute, vestiti e scarpe della vittima."

Pag. 214 relazione Cattaneo

(i materiali) *“rinvenuti su cute, vestiti e scarpe non sono perfettamente corrispondenti sia per la composizione chimica, sia l’eterogeneità dei materiali, sia per le dimensioni”* (rispetto a quelli del cantiere di Mapello) .

Pag. 214 relazione Cattaneo

“Resta difficile da stabilire l’esatta provenienza di tali costituenti ritenuti alloctoni (che risultano comunque impossibili da tracciare, alla luce della esigua quantità del materiale rinvenuto), nonché il meccanismo attraverso il quale tali materiali sono venuti a depositarsi sulle scarpe (sferette metalliche), sulla cute e sul lato interno degli indumenti a contatto con la pelle (polveri ricche in Ca).”

Pag. 337 relazione Cattaneo

“Va in ogni caso detto che non è necessario, né opportuno, rivolgere il pensiero in questo senso soltanto a luoghi legati strettamente all’edilizia in quanto altri luoghi potrebbero casualmente avere elevate concentrazioni di queste polveri (ad esempio case o ambienti comunque nelle vicinanze di cantieri)”.

Quanto indicato a pagina 214 *smaschera* alcune fallacie presenti nell’inferenza e nella conseguente conclusione.

Infatti, nelle premesse, si perviene ad alcune determinazioni del tipo:

i) il corpo ed alcuni indumenti, unitamente al livello dell’albero bronchiale, di Yara Gambirasio riportano polveri riconducibili a calce che, del tutto verosimilmente, rappresentano il frutto di contaminazione dovuta al soggiorno della stessa in un ambiente saturo di tali sostanze, ovvero dovuta ad un contatto con parti anatomiche (più facilmente mani) o indumenti indossati da terzi imbrattate di tale sostanze;

ii) le polveri repertate sul cadavere di Yara appaiono simili ai materiali campionati nel cantiere di Mapello;

iii) altre microparticelle rinvenute alle analisi condotte e che analogamente riportano ad attività legate (ma non esclusivamente) all'edilizia sono le piccole sfere di ferro cromo-nichel repertate sulle scarpe e in alcune sedi degli indumenti. Tali reperti (polveri di calce e sfere metalliche rivenute), sono riconducibili a materiali e pratiche tipiche delle attività legate al mondo dell'edilizia;

iv) sempre la dott.ssa Cattaneo sottolinea come tali polveri non derivano da altri luoghi che la ragazza ha potuto frequentare nei giorni antecedenti la sua scomparsa, dato che non si ritrovano nella stessa forma nei diversi contesti controllati, cioè la casa, la palestra, la piscina, etc.;

v) primo indizio, maggiormente caratterizzante ed individualizzante, è costituito dal tipo di attività lavorativa svolta dell'indagato, indizio che corrobora fortemente la prova scientifica sopra illustrata, assumendo la prova di ciò che deve essere dimostrato. Nel caso, si dà per scontato che i *"costituenti ritenuti alloctoni"* siano analizzabili, e si giunge ad una serie di inferenze sulla provenienza di quei materiali (dall'attività edilizia svolta dall'indagato), ritenendo le determinazioni un indizio *"che corrobora fortemente la prova scientifica"*, nonostante la premessa dimostri che non sia possibile stabilire né la provenienza (di tali costituenti), né come si siano depositati, dovendo semmai ammettere che risultano comunque impossibili da tracciare, alla luce della esigua quantità del materiale rinvenuto. (!)

Nella stessa conclusione *"Ne consegue che sulla vittima si ritrova una traccia biologica che risulta corrispondere al DNA di Giuseppe Bossetti e anche le altre micro particelle riscontrate sul suo corpo e negli indumenti che la vittima indossava quando è stata ritrovata nel campo di Chignolo richiamano attività e luoghi legate all'edilizia, settore in cui opera da sempre Massimo Giuseppe Bossetti."* si omettono di indicare le informazioni contenute a pag. 214, che comprometterebbero l'inferenza induttiva.

Con riferimento, invece, alle piccole sfere cromo-nichel, si afferma che:

i) le piccole sfere di ferro cromo-nichel repertate sulle scarpe e in alcune sedi degli indumenti indossati quella sera da Yara Gambirasio sono ritenute (dalla dott.ssa Cattaneo) riconducibili ad attività legate al mondo dell'edilizia;

ii) Bossetti opera nel campo dell'edilizia, quindi sia le sue mani, sia i suoi indumenti, sia i luoghi dallo stesso frequentati (ad esempio il furgone) possono essere contaminati da tali sostanze;

iii) sempre la dott.ssa Cattaneo sottolinea come tali polveri non derivano da altri luoghi che la ragazza ha potuto frequentare nei giorni antecedenti la sua scomparsa, dato che non si ritrovano nella stessa forma nei diversi contesti controllati, cioè la casa, la palestra, la piscina, lo sterrato vicino al campo di Chignolo, e si arriva alla conclusione che è, quindi, probabile che le tracce ritrovate sul corpo di Yara Gambirasio siano collegate direttamente al contatto che la stessa ha avuto con l'indagato la sera della sua scomparsa.

Analizziamo il ragionamento seguito:

- ci sono delle piccole sfere;
- sono riconducibili ad attività edilizia;
- l'indagato svolge attività edilizia;
- chi svolge attività edilizia porta con sé elementi dell'edilizia;
- quindi quelle tracce sono state lasciate per contatto dall'indagato.

Ci sia consentito esprimere alcune "*perplexità*" su questa inferenza: pur non considerando la premessa più volte citata di pagina 214 (che, come sappiamo, rende l'intero percorso argomentativo fallace) che ci dice che gli elementi non sono neppure valutabili, il fatto che tali polveri non derivino dai luoghi frequentati non significa né che non derivino da altri (luoghi) sconosciuti alla famiglia, né che in precedenza (le polveri) fossero presenti nei luoghi conosciuti (ma non siano state rinvenute successivamente), né che siccome (le polveri) non sono state trovate in quei luoghi, allora sono sicuramente riconducibili al momento dell'aggressione.

Dal fatto che non sia provata la provenienza da quei luoghi, non si può inferire la prova che siano provenienti da altri luoghi.

Senza tralasciare che le polveri (non lo dimentichiamo, non valutabili) non sono riconducibili solo all'attività edilizia, ma anche ad altre attività; e non solo ad attività, ma anche ad esercizi che riforniscono quelle attività (la dott.sa Cattaneo, infatti, precisa che va in ogni caso detto che non è

necessario, né opportuno, rivolgere il pensiero in questo senso soltanto a luoghi legati strettamente all'edilizia in quanto altri luoghi potrebbero casualmente avere elevate concentrazioni di queste polveri, ad esempio case o ambienti comunque nelle vicinanze di cantieri).

Il ragionamento che porta ad inferire dal lavoro in edilizia, l'esistenza e la persistenza sulle mani e sugli indumenti di materiale edilizio è davvero singolare.

Si potrebbe pensare (il ragionamento) come ad una fallacia consistente nello scambio di uso collettivo e distributivo di un termine:

- le polveri sono tipiche dell'edilizia;
- l'indagato lavora nell'edilizia;
- quindi, CONCLUSIONE, l'indagato ha polveri sugli indumenti, sulle mani, etc.;
- quindi, altra CONCLUSIONE, le polveri provengono dall'indagato.

Si pretende, così, di attribuire ad un soggetto (sulle mani e sugli indumenti) polveri di cui non si conosce neppure l'identità e la provenienza (per non dire che l'equazione lavoro in edilizia=materiali sulle mani e sui vestiti costituisce un'abduzione davvero forzata)!

In conclusione, come dimostrano le riflessioni argomentative appena espresse, l'elemento che viene ritenuto il primo indizio maggiormente caratterizzante ed individualizzante costituito dal tipo di attività lavorativa svolta dell'indagato, indizio che corrobora fortemente la prova scientifica, non ha alcuna carica cautelare, né costituisce sul piano ontologico-processuale un indizio.

Da ultimo, e non certo per ordine di importanza, dalla lettura della perizia della Dott. Cattaneo si legge, alla pagina delle conclusioni (pag. 352), ultimo periodo: *"Sono state riscontrate sul corpo e sugli indumenti, nonché a livello dell'albero bronchiale, polveri riconducibili a calce, possibile espressione di*

contaminazione da parte di materiali utilizzati solitamente (ma ovviamente non in via esclusiva) nell'attività edilizia.”

Orbene, la scrivente Difesa, per non avendo alcuna qualificazione in ambito medico legale, non può non notare come l'indicata parte dell'apparato respiratorio, analizzata nella perizia Cattaneo a pagina 118, **non evidenzia alcuna presenza di “polveri riconducibili a calce”!**

Ciò in evidente insanabile contrasto con quanto indicato nell'ordinanza di custodia cautelare ove si assume l'elemento in questione (calce nell'alveo bronchiale) quale importante indizio di colpevolezza.

Nessun altro commento, sul punto, si ritiene allo stato necessario.

2.3 Sui “fatti” e sulle argomentazioni relative al luogo di residenza dell'indagato ed alla localizzazione attraverso celle telefoniche: insussistenza evidenziale degli indizi.

Anche in relazione agli indizi concernenti il luogo di residenza dell'indagato e la localizzazione attraverso celle telefoniche, rinviando ad una eventuale successiva fase processuale l'analisi informatica delle risultanze, ai fini del ricorso odierno risulta sufficiente analizzare i seguenti enunciati argomentativi: *“A questo quadro probatorio si aggiunge l'ulteriore circostanza che Giuseppe Bossetti vive e lavora nella zona in cui sono stati commessi i fatti e soprattutto che il 26.11.2010 si trovava in tali luoghi. Infatti il pomeriggio della scomparsa di Yara Gambirasio l'utenza 3383389462, intestata a Bossetti Massimo, attivata il 03.01.2009, ha agganciato alle ore 17.45 la cella di via Natta di Mapello (BG), compatibile con le celle agganciate dall'utenza cellulare in uso a Yara Gambirasio nello stesso pomeriggio, prima della sua scomparsa, dato che anche il cellulare della ragazzina risulta abbia agganciato la sera del 26.11 alle ore 18,49 la medesima cella. L'indagato si trovava quindi, quantomeno alle 17,45 proprio nella zona in cui si trovava Yara Gambirasio e nelle ore successive e fino alle ore 7.34 del mattino successivo il suo cellulare non ha più generato traffico telefonico. Tale ultima circostanza assume rilievo in una valutazione globale e non isolata degli indizi a carico di Bossetti. Perché se è possibile che il suo cellulare abbia agganciato la cella di Mapello via Natta alle 17,45 del*

26.11.2010 perché per rientrare a casa dal lavoro l'indagato transitava di fronte al centro sportivo di Mapello (come è dichiarato nel corso del suo interrogatorio), se dalla valutazione isolata dell'indizio si passa a quella globale e si collega tale dato a quelli fin qui illustrati, cioè il Dna e il lavoro nel settore edile, la circostanza che il cellulare dell'indagato abbia agganciato la cella di Mapello rafforza il quadro probatorio a suo carico, in quanto è certo che Bossetti la sera del 26.11.2010 non si trovava in un luogo diverso da quello in cui è scomparsa Yara Gambirasio”.

Ancora una volta, il processo argomentativo che conduce dalle premesse ad inferire la conclusione è sicuramente fallace.

Si combinano due aspetti: uno relativo alla posizione residenziale del soggetto, l'altro relativo alla localizzazione dello stesso in un particolare momento, il pomeriggio della scomparsa della vittima.

L'elemento residenziale non ha alcuna rilevanza logica se non quella di contenere entro limiti spaziali l'attività di indagine.

Insomma, senza avere sufficienti informazioni per valutare - e senza, quindi alcun supporto evidenziale - si pretende di identificare il responsabile dell'omicidio in un'area circoscritta che non superi i confini del territorio bergamasco.

Posto che da premesse incerte non si possono ottenere conclusioni certe, ammettiamo pure, per ipotesi, solo per ipotesi, che le celle siano in grado di localizzare esattamente i luoghi di presenza di cellulari, non ha alcun senso, comunque, mettere in relazione l'indicazione temporale delle 17.45 (*“l'utenza 3383389462, intestata a Bossetti Massimo, attivata il 03.01.2009, ha agganciato alle ore 17.45 la cella di via Natta di Mapello”*) con l'identificazione temporale delle 18.49 (*“il cellulare della ragazzina risulta abbia agganciato la sera del 26.11.2010 alle ore 18.49”*), e pervenire alla conclusione *“è certo che Bossetti la sera del 26.11.2010 non si trovava in un luogo diverso da quello in cui è scomparsa Yara Gambirasio”.*

Si argomenta una conclusione diversa da quella che avrebbe dovuto essere inferita e si nasconde, ancora una volta, una premessa del tipo:

pag. 2 ordinanza cautelare

“...l'utenza (Yara) scambia tre sms (alle ore 18.25.01 riceve, alle ore 18.44.14 risponde e alle ore 18.49.49 riceve nuovamente) con l'utenza in uso all'amica Martina D.. Riferiscono gli inquirenti che i primi due sms agganciano la cella di Ponte San Pietro, cella compatibile con la palestra di Brembate Sopra ove la ragazza si trovava, mentre il terzo sms viene agganciato dalla cella di Mapello, via Natta snc, area più lontana dalla palestra di Brembate, area opposta rispetto al tragitto che la ragazza avrebbe dovuto fare per ritornare a casa e comunque compatibile con la presenza di Yara nell'area di Mapello. Successivamente, e più precisamente alle 19.11.33, il telefono della ragazza risulta spento, in quanto la madre della ragazza, Maura Panarese, non riesce a mettersi in contatto con la figlia.”

Sappiamo, quindi, che:

i) l'utenza (Yara) scambia tre sms (alle ore 18.25.01 riceve, alle ore 18.44.14 risponde e alle ore 18.49.49 riceve nuovamente) con l'utenza in uso all'amica Martina D.;

ii) i primi due sms agganciano la cella di Ponte San Pietro, cella compatibile con la palestra di Brembate Sopra ove la ragazza si trovava, mentre il terzo sms viene agganciato dalla cella di Mapello, via Natta snc.

Insomma, il cellulare del primo soggetto (l'indagato) è localizzabile (con i margini di approssimazione e di errore conosciuti ed evidenti ed oggetto di successiva disamina in una eventuale fase processuale) alle ore 17.45 nello spazio territoriale interessato dalla cella di via Natta di Mapello, mentre il cellulare del secondo soggetto (la vittima) si trovava fino alle 18.44 in uno spazio territoriale identificabile con la palestra di Brembate (i primi due sms agganciano la cella di Ponte San Pietro, cella compatibile con la palestra di Brembate Sopra ove la ragazza si trovava); soltanto alle ore 18.49 il (cellulare del) secondo soggetto si trova nell'area di Mapello.

Non è possibile, quindi, inferire la conclusione sulla base delle premesse.

Un'altra riflessione riguarda il seguente periodo dell'ordinanza: *“L'indagato si trovava quindi, quantomeno alle 17,45 proprio nella zona in cui si trovava Yara Gambirasio e nelle ore successive e fino alle ore 7.34 del mattino successivo il suo cellulare non ha più generato traffico telefonico”*. Detta premessa si presenta già come una sub-conclusione in relazione alla successiva inferenza conclusiva.

La prima proposizione *“L'indagato si trovava quindi, quantomeno alle 17,45 proprio nella zona in cui si trovava Yara Gambirasio e nelle ore successive”* è smentita dall'evidenza (contenuta nella relazione RONI) che ci dice che la vittima (anzi, il cellulare della) si trovava fino alle 18.44 in uno spazio territoriale identificabile con la palestra di Brembate (i primi due sms agganciano la cella di Ponte San Pietro, cella compatibile con la palestra di Brembate Sopra ove la ragazza si trovava); la seconda proposizione *“fino alle ore 7.34 del mattino successivo il suo cellulare non ha più generato traffico telefonico”* nasconde un'implicazione non corretta del tipo *“il silenzio del cellulare dimostra la persistenza di un soggetto in un luogo”*.

Una breve riflessione sulle analisi delle celle telefoniche.

Attraverso l'analisi delle celle telefoniche, come sappiamo, è possibile conoscere (con sensibile approssimazione) la posizione di un cellulare con precisione massima pari al raggio della cella stessa.

In poche parole, **non abbiamo informazioni che consentano di stabilire dove i cellulari fossero al momento del traffico telefonico con una precisione superiore al raggio di copertura della cella.**

Se, oltretutto, come nel caso di specie, al momento dell'utilizzo (chiamata/ricezione), i cellulari si trovavano in zone distanti tra loro pochi chilometri in linea d'aria, non è neppure possibile stabilire se i cellulari fossero all'interno di una o dell'altra zona di copertura delle celle.

Ciò posto, *ad abundantiam* si aggiunga che uno degli elementi-indizio valutati come di rilievo è il fatto che, nella giornata del 26 novembre 2010, negli orari già evidenziati, entrambi i cellulari – di vittima ed indagato – abbiano agganciato la cella di Mapello, identificata, peraltro, come ultima cella di aggancio dell'utenza di Yara Gambirasio.

In realtà (si veda documento confidenziale Vodafone S.p.a. del 25.01.2011 nr. Prot. 002519 – si veda All. 1), è emerso che l'ultimo aggancio dell'utenza della vittima non deve intendersi quella di Mapello, bensì quello di Brembate.

Ne consegue, quindi, anche la caducazione dell'elemento di “prossimità” ritenuto indiziario.

Un'ultima osservazione sia epistemologica che ontologica sugli indizi, sulla loro identificazione e valutazione contenuta nella conclusione quivi riportata:

- i) *“Tale ultima circostanza assume rilievo in una valutazione globale e non isolata degli indizi a carico di Bossetti”*
- ii) *“se dalla valutazione isolata dell'indizio si passa a quella globale e si collega tale dato a quelli fin qui illustrati, cioè il DNA e il lavoro nel settore edile, la circostanza che il cellulare dell'indagato abbia agganciato la cella di Mapello rafforza il quadro probatorio a suo carico, in quanto è certo che Bossetti la sera del 26.11.2010 non si trovava in un luogo diverso da quello in cui è scomparsa Yara Gambirasio”.*

La domanda che precede la citata conclusione è di questo tipo: quando sappiamo che un elemento costituisce un indizio?

E la risposta (non condivisa da questa Difesa) sembra essere questa: un indizio è una circostanza che non assume rilievo singolarmente, ma in una valutazione globale e non isolata.

Infatti, così espressa, la definizione di indizio consente di far rientrare nell'insieme (indizi) anche quelle circostanze che, prese in isolamento, non costituiscono elementi-indizio.

In linea con la tesi difensiva alcune sentenze non sembrano condividere le stesse conclusioni.

Ad esempio, si dice che:

- i) gli elementi che intendono identificare come indizi devono essere (in origine) certi (nella valutazione della prova indiziaria il giudice deve prima accertare che gli indizi che la compongono siano ontologicamente certi e poi esaminarli criticamente sotto l'aspetto della loro convergenza ed intima

interdipendenza, nella loro attitudine a giustificare sul piano logico l'esistenza del fatto-reato da accertare (Cass. 8 febbraio 1991, Ventura, in Cass. pen., 1992, 2160; Id. 22 giugno 1987, Minghetti, cit.; Id. 27 aprile 1987, Mazzotta, cit.; Id. 1 aprile 1986, Morabito, in Riv. pen., 1987, 279; Id. 30 settembre 1985, Martoriello, in Mass. dec. pen., 1986, m. 171.509; Id. 16 ottobre 1984, Di Paola, in Giust. pen., 1985, III, 574; Id. 16 giugno 1982, Casula, cit.; Id. 29 giugno 1979, Sfridegatto, ivi, 1980, 295);

ii) l'argomentazione indiziaria deve consistere in un fatto noto, concretamente rilevato, accertato, non potendo rinvenirsi in un semplice sospetto, in una mera ipotesi che, seppure razionale, sia poi priva di ogni riscontro oggettivo nella realtà dei fatti (Cass. 25 gennaio 1993, Bianchi, in Riv. pen., 1994, 104; Id. 9 aprile 1992, Pirisi, in Arch. Nuova proc. pen., 1993, 171; Id. 9 settembre 1991, Gusmerini, cit.; Id. 3 settembre 1991, Tartaglia, cit.);

iii) gli indizi cautelari oltre che certi devono essere almeno gravi e sono gravi se sono resistenti alle obiezioni, attendibili e convincenti (per Cass. 24 giugno 1992, Re, in Arch. nuova proc. pen., 1993, 171; Id. 27 marzo 1991; Id. 30 gennaio 1991).

Correttamente il GIP riporta, a pagina 7 dell'ordinanza cautelare, come *“La Corte di Cassazione raccomanda una valutazione globale ed organica degli indizi, e non separata, proprio per apprezzarne la gravità (Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 05/12/2012 Ce.- dep. 27/0212013- Rv. 254871) sottolineando nelle sue decisioni che ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità di elementi indiziari acquisiti, dovendosi non solo accertare, in un primo momento, il maggiore o minore livello di gravità e precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato, ma anche, in un secondo momento, procedere al loro esame globale e unitario tendente a dissolvere la relativa ambiguità e a inserirli in una lettura complessiva che di essi chiarisca l'effettiva portata dimostrativa e la congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato dall'accusa nel capo di*

imputazione (Sez. 1, Sentenza n. 16548 del 14/03/2010 Cc. (dep. 29/04/2010) Rv. 246935).

Quindi, mentre nella conclusione sopra riportata si ritiene che *“Tale ultima circostanza assume rilievo in una valutazione globale e non isolata degli indizi a carico di Bossetti, se dalla valutazione isolata dell'indizio si passa a quella globale e si collega tale dato a quelli fin qui illustrati, cioè il Dna e il lavoro nel settore edile, la circostanza che il cellulare dell'indagato abbia agganciato la cella di Mapello rafforza il quadro probatorio a suo carico, in quanto è certo che Bossetti la sera del 26.11.2010 non si trovava in un luogo diverso da quello in cui è scomparsa Yara Gambirasio”*, affermando che un indizio è una circostanza che non assume rilievo singolarmente, ma in una valutazione globale e non isolata (rientrano nell'insieme indizi anche quelle circostanze che, prese in isolamento, non costituiscono elementi-indizio), si invita ad *“accertare, in un primo momento, il maggiore o minore livello di gravità e precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato.”*

Ma, come abbiamo appena visto, per accertare il maggiore o minore livello di gravità e precisione dei singoli indizi, gli elementi devono essere già certi quindi ontologicamente indizi e non possono tentare (nel caso in specie, vanamente) di “essere” solo successivamente tali in conseguenza di una valutazione globale.

2.4 Sui “fatti” e sulle argomentazioni relative alle informazioni rese dal fratello (minorenne) della vittima: insussistenza evidenziale degli indizi.

In relazione agli indizi concernenti le informazioni rese dal fratello minorenne della vittima sono stati espressi i seguenti enunciati argomentativi: *“Dagli atti emerge infine un indizio ulteriore, che però merita di essere ulteriormente approfondito, per meglio comprenderne la portata probatoria. Il fratello minore di Yara Gambirasio, Natan, è stato sentito a s.i.t il 19.7.2012, ed in tale occasione ha dichiarato che la sorella aveva paura di un signore in macchina che andava piano e la guardava male quando lei andava in palestra e tornava a casa percorrendo la via Morlotti. La descrizione dell'uomo (aveva una barbettina come fosse appena tagliata) e*

della sua autovettura (macchina grigia lunga) riporta l'attenzione all'odierno indagato che risulta essere proprietario di una Volvo V40 di colore grigio e negli anni scorsi portava il pizzetto come si evince da alcune fotografie dello stesso pubblicate sulla sua pagina Facebook e riportate nella nota della sezione auticrimine del Ros di Brescia del 16.6.2014. Su altre parti del racconto del minore vi sono imprecisioni. Ad esempio l'uomo viene descritto come cicciottello aggettivo non corrispondente al fisico attuale dell'indagato. Si tratta però di un teste di minore età la cui capacità di rappresentazione dei fatti non può essere equiparata a quello di un adulto e quindi è ben possibile che qualche dettaglio non corrisponda del tutto alla fisionomia dell'attuale indagato”.

In sintesi, quindi, apprendiamo informazioni indirette, ovvero che:

- i) la vittima aveva paura di un signore in macchina che andava piano e la guardava male quando lei andava in palestra e tornava a casa percorrendo la via Morlotti;
- ii) l'uomo aveva una barbettina come fosse appena tagliata e un'autovettura grigia lunga;
- i) e ii) *“riportano l'attenzione all'odierno indagato”* perché
- iii) risulta essere proprietario di una Volvo V40 di colore grigio e
- iv) negli anni scorsi portava il pizzetto, come si evince da alcune fotografie dello stesso pubblicate sulla sua pagina Facebook e riportate nella nota della sezione anticrimine del ROS di Brescia del 16.6.2014.

Nella premessa, quindi, si passa da un soggetto x, identificato soltanto da una *“barbetta come fosse appena tagliata”* e da *“un'auto grigia lunga”* alla persona dell'indagato, Persona (con la “P” maiuscola) che, come ciascuno di noi, ha caratteristiche ben definite e, si prega di perdonare il giro di parole, caratterizzanti!

Anche questa argomentazione non tiene conto di alcune premesse del tipo:

- il colore più diffuso per le auto in Italia, secondo lo studio *“Automotive Color Popularity Report”*, promosso dalla DuPont, è il colore grigio (www.alvolante.it/gallery/37600);

- la lunghezza media di un'automobile europea è pari a 4.50 m per 1.80 di larghezza, con una tendenza all'aumento. Il V40 e' 4,369 m.

Ci si chiede, quindi, come si può identificare un'auto grigia lunga con il V40 dell'indagato, quando il maggior numero di auto, secondo la statistica indicata, sono di colore grigio e di lunghezza media pari a 4,50 m.

L'auto dell'indagato è inferiore (come lunghezza) alla media, ha una lunghezza minore rispetto alla media ed ...è meno lunga della media.

Si afferma, poi, che:

- i)** su altre parti del racconto del minore vi sono imprecisioni;
- ii)** ad esempio l'uomo viene descritto come cicciottello, aggettivo non corrispondente al fisico attuale dell'indagato;
- iii)** si tratta, però, di un teste di minore età la cui capacità di rappresentazione dei fatti non può essere equiparata a quella di un adulto e quindi è ben possibile che qualche dettaglio non corrisponda del tutto alla fisionomia dell'attuale indagato.

L'affermazione che *“su altre parti del racconto del minore vi sono imprecisioni”* fa almeno pensare che sulle altre “parti” non ci siano, il che si scontra con le premesse sopra riportate e con le riflessioni appena svolte.

Inoltre, dalla sola lettura della S.i.t. è possibile evidenziare anche che:

- il minore non ricorda il colore degli occhi dell'odierno indagato, elemento somatico - nel caso di specie - certamente caratteristico e particolare, nonché più istintivamente memorizzabile;

- il minore fornisce anche una indicazione dell'altezza del soggetto che “spaventava” Yara, riferendosi al Maggiore Comincini. La stessa S.i.t. da atto che il maggiore è alto 1.80 mt e, quindi, avente una ben diversa altezza rispetto al Sig. Massimo Giuseppe Bossetti.

Alla luce di quanto sopra, riferendoci esclusivamente alle caratteristiche somatiche, il minore descrive il soggetto i) non ricordando il colore degli occhi; ii) alto; iii) cicciottello e iv) con la barbetta appena fatta.

Le conclusioni cui perviene l'accusa è di considerare credibile l'unico elemento che potrebbe accostare la definizione del soggetto all'odierno imputato, “scartando” ben due elementi che potrebbero, al contrario,

impedirne l'accostamento (e liquidandoli come *"imprecisioni"* dovuti all'età del minore) e recependo acriticamente e senza porsi ulteriori dubbi un dato francamente rilevante: chiunque abbia visto il Sig. Massimo Giuseppe Bossetti (anche in fotografia) può *scordare* qualsivoglia tratto somatico, tranne uno, ovvero gli occhi (aventi un colore di un azzurro talmente intenso da risultare certamente elemento distintivo e difficilmente non ricordabile).

A giudizio della scrivente Difesa, le conclusioni cui si perviene non tengono conto, poi, anche del fatto che le informazioni sono provenienti da un minore (fratello della vittima e capace di rendere informazioni), peraltro parrebbero rilasciate in assenza di una figura professionale a tutela della condizione psicologica, certamente già fortemente provata e devono essere, comunque, valutate in termini di attendibilità.

Si procede, invece, ad una immediata relazione tra le caratteristiche affermate (nelle informazioni "indirette") e quelle dell'indagato per inferire l'esistenza di un elemento indiziario.

Non si tiene conto che:

- i)** le affermazioni, ammesso e non concesso siano mai state espresse dalla vittima, non presentano alcuna seria rappresentazione soggettiva (si parla di un imprecisato *"signore con barbettina come se fosse appena tagliata e cicciettello"*, alla guida di una imprecisata *"macchina grigia lunga"*; tra l'altro, quando "conviene" l'indagato viene ricercato nelle varie telecamere alla guida del Daily Iveco verde e, quando "conviene" viene visto alla guida dell'auto grigia. Il tutto a seconda del colore che serve a sostenere la congettura: in un caso, verde, nell'altro, grigio!), né alcuna indicazione in termini di circostanze di tempo e di luogo (se non un generico riferimento a "via Morlotti") e sono state rilasciate soltanto al fratello minore (perché mai non ai genitori, alle più care amiche, alla migliore amica?);
- ii)** nessuna affermazione viene fatta nell'imminenza della scomparsa e successivamente e, solo il 19.7.2012, dopo quasi due anni, si ricordano fatti così "particolari";
- iii)** come si riconosce nell'ultimo capoverso della conclusione *"si tratta però di un teste di minore età la cui capacità di rappresentazione dei fatti non può*

essere equiparata a quello di un adulto” e la psicologia dell’età evolutiva ci dice che le affermazioni processuali del minore coinvolgono sia problemi di capacità cognitiva che inclinazioni (del minore) ad influenzare i propri processi mnemonici e ad incorporare informazioni successive all’evento nel proprio sistema di memoria.

Nell’ambito della testimonianza del minore, è di fondamentale importanza indagare sulle sue produzioni confabulatorie (ovvero quel particolare processo di elaborazione di un ricordo per cui il soggetto inserisce nel resoconto testimoniale esperienze mai accadute) poiché, a causa della sua immaturità cerebrale, può mostrare abilità di attenzione e di memoria e una conoscenza del senso del tempo diverse e più limitate rispetto agli adulti.

Ciò è ancora più rilevante se si considera che i bambini più mostrano difficoltà nel separare ciò che hanno realmente esperito nel passato dai pensieri e dalle idee che possono aver generato a partire da suggestioni altrui (Schacter D,L, Kagan J., Lechtman M,D. (1995), True and false memories in children and adults: A cognitive neuroscience perspective, *Psychology, Public Policy and Law*, 1, (2), 411-428).

iv) l’evento esterno non lascia nella memoria del minore qualcosa di fisso e stabile, ma spesso tende ad essere completato, assumendo sollecitazioni e stimoli successivi.

In altri termini, **quale dovrebbe essere il contributo indiziario al quadro probatorio di alcune informazioni indirette che** (non riguardando neppure il fatto-reato, ma semmai un indeterminato periodo precedente), **raccontano di come la vittima avesse paura di un imprecisato signore con barbettina come se fosse appena tagliata e cicciettello che, secondo modalità imprecisate, la guardava male, alla guida di una imprecisata macchina grigia lunga, in giorni e luoghi imprecisati?**

In definitiva, la conclusione *“Dagli atti emerge infine un indizio ulteriore, che però merita di essere ulteriormente approfondito, per meglio comprenderne la portata probatoria”*, mette in evidenza il medesimo errore ontologico rilevato con riferimento all’esame dei fatti e delle argomentazioni relative all’edilizia, alla residenza ed alla localizzazione attraverso celle.

Qui si afferma che un indizio sia una circostanza che assume rilievo subito, aggiungendosi agli altri indizi (*“Dagli atti emerge infine un indizio ulteriore”*), nonostante non sia compiutamente approfondito (merita di essere ulteriormente approfondito), nonostante non se ne sia compresa esattamente la portata probatoria (per meglio comprenderne la portata probatoria).

Ma, come abbiamo appena visto, per accertare il maggiore o minore livello di gravità e precisione dei singoli indizi, gli elementi devono essere già certi quindi ontologicamente indizi e non possono “essere” solo successivamente tali in conseguenza di un “ulteriore approfondimento” o di una “migliore comprensione”.

2.5 Sui “fatti” e sulle argomentazioni relative all’alibi.

In relazione all’alibi, sono stati espressi i seguenti enunciati argomentativi:

“Nelle sue risposte (Marita Comi n.d.r.) non si ravvisano circostanze che possano fornire a Bossetti un alibi in relazione alla sera dell’omicidio, la donna si è limitata a descrivere le abitudini, anche lavorative, del marito, ma non ha specificato nulla (né in senso negativo né in positivo) in relazione al pomeriggio del 26.10.2010 e ha dichiarato di non ricordare con precisione il luogo di lavoro del marito in quel periodo”.

“Nel corso dell’interrogatorio Bossetti ha proclamato la sua innocenza. Ha affermato che il 26.10.2010 si trovava a lavorare a Palazzago in un cantiere edile del cognato Mazzoleni Osvaldo e che subito dopo il lavoro è tornato dai suoi familiari effettuando a bordo del suo furgone Iveco Daily il tragitto abituale che lo porta a transitare anche davanti al centro sportivo di Brembate ed è quindi possibile che il suo cellulare abbia agganciato alle 17.45 la cella di Mapello via Natta. Ha precisato che si ricorda i movimenti in quel giorno, nonostante siano passati quasi quattro anni, perché conduce una vita normale dedicandosi al lavoro ed alla famiglia e quindi in qualche modo una vita “ripetitiva”.

Quindi, da un punto di vista logico-argomentativo, si potrebbe dire che la moglie:

- i) ha descritto il carattere del marito, le sue abitudini di vita e lavorative;
- ii) si è limitata a descrivere le abitudini, anche lavorative, del marito, ma non ha specificato nulla (né in senso negativo né in positivo) in relazione al pomeriggio del 26.10.2010;
- iii) ha dichiarato di non ricordare con precisione il luogo di lavoro del marito in quel periodo;

Quindi, (conclusione) nelle sue risposte non si ravvisano circostanze che possano fornire a Bossetti un alibi in relazione alla sera dell'omicidio.

Si può dire che le argomentazioni abbiano una premessa implicita del tipo:

- l'alibi consiste nell'indicazione di circostanze di tempo e di luogo che sono in grado di falsificare la proposizione: Tizio si trovava al tempo T nel luogo L.

Quindi l'alibi contiene circostanze di tempo e di luogo; la moglie di Bossetti **non ha indicato** circostanze di tempo e di luogo, **quindi**, la moglie di Bossetti **non ha fornito** un alibi all'indagato.

Parimenti, si potrebbe dire che:

- i) Nel corso dell'interrogatorio Bossetti ha proclamato la sua innocenza;
- ii) (Bossetti) ha affermato che il 26.10.2010 si trovava a lavorare a Palazzago in un cantiere edile del cognato Mazzoleni Osvaldo e che subito dopo il lavoro è tornato dai suoi familiari effettuando a bordo del suo furgone Iveco Daily il tragitto abituale che lo porta a transitare anche davanti al centro sportivo di Brembate ed è quindi possibile che il suo cellulare abbia agganciato alle 17.45 la cella di Mapello via Natta;
- iii) nonostante siano passati quasi quattro anni, si ricorda i movimenti in quel giorno (perché conduce una vita normale dedicandosi al lavoro ed alla famiglia e quindi in qualche modo una vita "ripetitiva").

L'argomentazione espressa ha almeno tre premesse implicite del tipo:

- trascorsa una tempistica di quattro anni, è altamente improbabile ricordarsi le circostanze di tempo e di luogo;
- trascorsa una tempistica di quattro anni un alibi che indica circostanze di tempo e di luogo precise è altamente improbabile;
- trascorsa una tempistica di quattro anni dare indicazione specifiche di tempo e luogo rafforza la colpevolezza cautelare.

Le argomentazioni di cui alle premesse-conclusioni presentano diverse anomalie.

Se poniamo in relazione le premesse-conclusioni, ci accorgiamo che allorquando la moglie dell'indagato si è limitata a descrivere le abitudini, anche lavorative, del marito ma non ha specificato nulla (né in senso negativo né in positivo) in relazione al pomeriggio del 26.10.2010 e ha dichiarato di non ricordare con precisione il luogo di lavoro del marito in quel periodo, l'assenza di circostanze di tempo e luogo specifiche determina l'assenza di un alibi e rafforza la colpevolezza cautelare.

Mentre, allorquando Bossetti ha affermato che il 26.10.2010 si trovava a lavorare a Palazzago in un cantiere edile del cognato Mazzoleni Osvaldo e che subito dopo il lavoro è tornato dai suoi familiari effettuando a bordo del suo furgone Iveco Daily il tragitto abituale che lo porta a transitare anche davanti al centro sportivo di Brembate ed è quindi possibile che il suo cellulare abbia agganciato alle 17.45 la cella di Mapello via Natta, l'indicazione di tempo e luogo specifiche determina l'inconsistenza (forse, si potrebbe dire l'assenza) di un Alibi e rafforza la colpevolezza cautelare.

Insomma, per casi simili si applicano criteri logici diversi.

Ove vi è l'indicazione soltanto delle "abitudini" e l'assenza di un'indicazione di circostanze tempo e luogo specifiche, fa inferire l'assenza di un alibi (quando, invece, l'assenza di "particolarità" in relazione a quelle circostanze di tempo e di luogo dovrebbe essere valutata diversamente); ove, invece, vi è l'indicazione di circostanze di tempo e di luogo specifiche, determina (ancora!) la sostanziale assenza di un alibi (quel "*nonostante siano passati*

quasi quattro anni, si ricorda i movimenti in quel giorno” costituisce un enunciato argomentativo con alcune possibile implicature del tipo “ma come può ricordarsi qualcosa...?””se riesce a ricordarsi qualcosa...è perché...”).

In sintesi, si determina questa situazione:

- se Tizio non indica circostanze, non fornisce l'alibi e rafforza la colpevolezza cautelare;
- se, invece, Tizio indica circostanze (comunque), non fornisce un alibi.

Verrebbe da domandarsi: e se la Comi si fosse ricordata le circostanze di tempo e luogo in modo specifico, avrebbe rafforzato comunque l'ipotesi di colpevolezza cautelare?

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritenendo insussistenti gli elementi a fondamento della esigenza cautelare contestata per le ragioni evidenziate al Capitolo 1, ritenendo altresì l'insussistenza dei c.d. gravi indizi di colpevolezza per i motivi di cui Capitolo 2, si chiede alla S.V.III.ma. la revoca della misura cautelare della custodia in carcere, ovvero in subordine l'applicazione della misura meno afflittiva ritenuta idonea da codesto Giudice.

Bergamo-Como lì 12.09.2014

Avv. Claudio Salvagni

Avv. Silvia Gazzetti

Si produce:

All. 1) Documento Vodafone S.p.a. del 25.1.2011.

